Agenzia Antidiscriminazione

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA EMESSA IN DATA 6 GIUGNO 2022

Sentenza del Tribunale di Roma n. 8863 del 6 giugno 2022: la scelta dell'Amministratore di Condominio di assegnare un posto auto riservato al condomino con disabilità costituisce una condotta conforme ai principi della norma antidiscriminatoria di cui alla l.n. 67/2006.

Con la Sentenza in commento il Tribunale di Roma ha confermato la Sentenza di primo grado resa dal Giudice di Pace con la quale veniva rigettata la domanda di accertamento dell'illegittimità della realizzazione di parcheggi destinati alle persone con disabilità all'interno dell'area di parcheggio condominiale.

In particolare, una condomina citava in giudizio il Condominio sostenendo che non si sarebbe dovuto dare seguito alla richiesta di destinare dei posti auto riservati alle persone con disabilità.

Il Tribunale riteneva invece legittima la decisione dell'amministratore di condominio di aver assegnato alcuni posti auto riservati alle persone con disabilità risultando provata nel caso di specie la sussistenza di posti auto sufficienti a garantire il parcheggio di tutti i condomini.

In altri termini, il Tribunale ritiene che in presenza di posti auto sufficienti per tutti i condomini, ed in presenza di apposita richiesta da parte del condomino con disabilità ad avere un posto riservato, l'amministratore di condominio deve provvedere ad assicurare il miglior godimento a ciascun condomino.

Ed infatti, nella Sentenza si legge che è *"**in caso di posti auto sufficienti per tutti i condomini e di richiesta da parte di un disabile di un posto auto riservato, l'amministratore debba**, ai sensi dell'articolo 1130 c.c. e quindi nell'ambito delle attribuzioni a lui riconosciuto dalla legge, **provvedere proprio a "disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il migliore godimento a ciascuno dei condomini";** ne discende che alcuna autorizzazione assembleare risulta necessaria, potendo invece il solo amministratore, che deve ex art. 1130 c.c. garantire il miglior godimento a ciascun condomino delle cose comuni,*

Via Latina, 20 – 00179 Roma
www.anffas.net - nazionale@anffas.net - nazionale@pec.anffas.net
Tel. 06.3611524 / 06.3212391 – Cell. 3440236482 – Fax. 06.3212383

decidere di assegnare alcuni posti riservati a soggetti che, in quanto disabili, necessitano di parcheggi più comodi, e ciò anche al fine di evitare un'eventuale discriminazione indiretta nei confronti di detti condomini*".*

Inoltre, la decisione ha sottolineato l'importanza di interpretare l'art. 1102 c.c. (uso della cosa comune) "*tenendo conto della normativa a tutela del portatore di handicap e dei principi di rango costituzionale desumibili dagli artt. 2, 3, 32 e 42 Cost., **dovendo pertanto il diritto del portatore di handicap di parcheggiare il più vicino possibile all'ingresso condominiale considerarsi preminente rispetto all'interesse degli altri condomini non affetti da analoghe difficoltà****".*

***Commento a cura dell'Agenzia Nazionale Anffas Antidiscriminazione*